

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SOTGIU, PIOVANO, FARNETI Ariella, BONAZZOLA RUHL Valeria, FORTUNATI, PAPA, RENDA e ROMANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 1969

Liberalizzazione degli accessi all'Università

ONOREVOLI SENATORI. — Il dibattito sulla riforma dell'Università, che si è svolto nella 6^a Commissione permanente del Senato prima della recente crisi, ha già messo in evidenza l'impostazione arretrata della legge di riforma universitaria presentata dal Governo; la debolezza dell'impostazione è risultata anche dalle reazioni generalmente negative che tale proposta ha suscitato nel Paese, e ha trovato una conferma nella prima delle indagini conoscitive che la 6^a Commissione ha tenuto a Firenze.

È risultato, cioè, che per giungere a un disegno di legge che possa costituire una base valida per realizzare un profondo rinnovamento dell'Università italiana bisogna abbandonare il terreno sul quale si muove il disegno di legge governativo e, attraverso un più articolato dibattito con le forze più vive della scuola e del Paese, e tra queste i sindacati, procedere nella 6^a Commissione alla elaborazione di un testo legislativo per la riforma universitaria che risulti dall'apporto delle forze sociali e politiche interessate a una riforma democratica della scuola e dell'Università.

Questo dibattito sarà più proficuo poichè potrà svolgersi entro un arco di tempo più ampio essendo ormai evidente che non esi-

ste la possibilità materiale che il Parlamento vari un provvedimento di riforma che possa entrare in vigore a partire dall'anno accademico 1969-70.

Il fatto tuttavia che non è ormai più possibile iniziare il nuovo anno accademico con un ordinamento universitario che consenta di uscire dalla crisi profonda che ha investito l'Università italiana, non può esimere le forze politiche e il Parlamento dall'adottare quei provvedimenti parziali che, maturi ormai nella coscienza di tutti, possono trovare perciò facile espressione legislativa senza in nessun modo dare adito al sospetto che si voglia abbandonare la via maestra della riforma generale e organica dell'Università italiana.

Esistono cioè alcune misure che il Parlamento può adottare senza che si aprano problemi politici gravi, sia perchè sono riportabili a concezioni che sono largamente comuni e tali perciò da non poter condizionare negativamente le scelte future, e sia perchè la loro formulazione legislativa può impegnare il Parlamento senza che il suo programma di lavoro sia sensibilmente alterato, e sia infine perchè si tratta di misure che è necessario che vadano in vigore sin dall'anno accademico che sta per

avere inizio per poter dar fiducia al mondo universitario, convincendolo che il Parlamento italiano non verrà meno al suo dovere di realizzare la riforma democratica della scuola e della Università.

In questa direzione si muove il presente disegno di legge che, nei tre articoli nei quali è formulato, vuol risolvere il problema degli accessi all'Università e, con lo stabilire l'abolizione delle tasse di iscrizione e di frequenza e di ogni altra forma di contributo, vuole che si faccia un ulteriore passo in avanti nella creazione delle condizioni perchè sia assicurato il principio del diritto allo studio.

La liberalizzazione degli accessi all'Università è un tema che è stato oggetto di un dibattito assai ampio sia nel movimento studentesco, sia tra studiosi di problemi pedagogici e sociali. Le conclusioni alle quali questo dibattito è pervenuto è che il permanere degli attuali sbarramenti, per cui l'accesso alle facoltà è strettamente dipendente dal tipo di scuola secondaria superiore in precedenza frequentata, rappresenta per un verso il sussistere non più giustificato di una discriminazione di censo e di classe, per un altro verso un errore pedagogico i cui riflessi negativi investono l'intera società e, per un altro verso ancora, un elemento di mortificazione per i giovani proprio nel momento in cui, giunti ad una maggiore e più piena consapevolezza, possono veder frustrate le proprie possibilità di sviluppo culturale e di libera scelta di una professione.

La 6ª Commissione del Senato nell'esame che si è svolto sui disegni di legge di riforma universitaria ha recepito gli elementi di questo dibattito e si è trovata largamente d'accordo nel ritenere che nella legge universitaria che il Parlamento sarà chiamato ad approvare dovrà in qualche modo trovar posto il principio della liberalizzazione degli accessi.

D'altra parte l'abolizione delle tasse di iscrizione e di frequenza e di ogni altro eventuale contributo, mentre per le Università costituisce la perdita di una entrata finanziaria irrilevante, rappresenta invece un passo avanti sia pure, naturalmente, di natura non decisiva, sulla via di quella gratuità degli studi che dovrà accompagnarsi al salario generalizzato.

Il disegno di legge, infine, consente implicitamente di dare una definizione legislativa, in attesa della riforma, alla questione dell'esame di ammissione al magistero, risolta infelicemente per l'anno accademico in corso, per mezzo di un decreto che non risolveva il problema di fondo che il movimento studentesco aveva posto con la richiesta dell'abolizione dell'esame di ammissione, che era quello, appunto, della liberalizzazione degli accessi all'Università.

I senatori comunisti, mentre chiedono il consenso dei colleghi delle altre parti politiche all'approvazione del presente disegno di legge, riaffermano il loro pieno impegno per l'attuazione della riforma democratica della scuola e dell'Università.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A partire dall'anno accademico 1969-70 coloro che hanno conseguito il diploma o la licenza di un istituto di istruzione secondaria di durata quinquennale possono iscriversi all'Università senza alcun esame e in qualunque facoltà. Sino alla attuazione della

riforma dell'istruzione superiore corsi integrativi della durata di un anno accademico saranno istituiti per gli studenti provenienti dagli istituti magistrali e dai licei artistici nelle facoltà alle quali si iscriveranno.

Le modalità di iscrizione al Magistero per l'anno accademico 1969-70 saranno analoghe a quelle dell'anno accademico 1968-69.

Può essere ammesso all'Università, anche se sprovvisto di diploma o di licenza di istruzione secondaria superiore, chiunque abbia compiuto il ventunesimo anno di età, previa valutazione dei titoli eventualmente presentati o delle prove di esame alle quali il candidato potrà essere sottoposto.

Art. 2.

L'iscrizione e la frequenza all'Università non comportano a carico degli studenti alcun onere finanziario per tasse e contributi di qualsiasi specie.

Art. 3.

Gli oneri finanziari di cui alla presente legge, nella misura di lire 20 miliardi, sono coperti con riduzione di pari importo del fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso relativi alla riforma dell'ordinamento universitario.